



ATTO N. 1885

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1380 del 30/11/2018)

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DELLA
REGIONE UMBRIA (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2019)”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 30/11/2018*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 30/11/2018



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1380 SEDUTA DEL 30/11/2018

OGGETTO: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2019).

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 19 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2019)” presentata dal Direttore della Direzione regionale. Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e Rapporti con i livelli di governo;

Preso atto della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2019)”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere del Comitato legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2019) e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare la Presidente della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2019).

RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all’allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Il citato Principio dispone che la legge di stabilità regionale deve essere presentata al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Il disegno di legge di stabilità, in considerazione dei suoi contenuti, strettamente collegati al disegno di legge di bilancio, deve essere esaminato e discusso insieme a quest’ultimo, ed approvato prima del medesimo.

Durante l’iter consiliare al presente disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dell’invarianza del saldo netto da finanziare, nel senso che, nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio, ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in una corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa esistente o aumento di entrate;

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul ddl del Bilancio di previsione.

Il disegno di legge di stabilità regionale è composto da **12** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue.

L’articolo 1 (Finalità) ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2019-2021.

L’articolo 2 (Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona) finalizzata a ridurre il carico fiscale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), prevede una riduzione della aliquota IRAP nella misura del 50% dell’aliquota vigente a partire dal 1° gennaio 2019.

L’aliquota ordinaria IRAP attualmente applicata alle ASP è pari all’8,50% e deriva dall’appartenenza delle stesse agli Enti pubblici non economici e, quindi, ai soggetti per i quali è previsto l’applicazione del metodo retributivo; l’imponibile IRAP è, infatti, determinato sulla base delle retribuzioni per prestazione di lavoro.

La ratio di tale disposizione risiede nella volontà di agevolare enti che si occupano di cura ed assistenza alla persona permettendo, con la riduzione degli oneri fiscali, il miglioramento dei servizi assistenziali.

Si evidenzia che l’intervento agevolativo trova la sua legittimazione nel comma 7 dell’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che testualmente recita: “...*le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti*”.

La stima complessiva del minor gettito conseguente all’agevolazione è pari a 180 mila euro ed è stato elaborato sulla base dei dati di bilancio degli enti che possono fruire dell’agevolazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 3 (Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni) autorizza la Giunta regionale a destinare 1,6 milioni di euro, mediante utilizzo parziale del gettito delle maggiori risorse rivenienti dall'aumento delle tariffe disposte con delibera n. 1067 del 22/9/2015, per i canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche, a favore degli enti locali cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

La norma, nel rispetto dei contenuti di cui al comma 5 dello stesso articolo che subordina l'impegno delle somme al preventivo accertamento dell'entrata in questione, consente la realizzazione di interventi finalizzati a potenziare la dotazione di infrastrutture sportive e la loro qualità attraverso l'utilizzazione di dette risorse unitamente alla realizzazione di eventi e manifestazioni storiche ai sensi della legge regionale n. 16 del 2009 di elevato livello, nei Comuni dove sono ubicati le derivazioni di grandi impianti idroelettrici.

Per la realizzazione di tali interventi la Giunta Regionale predispone annualmente, per il triennio considerato, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale, specifici programmi di attività per i due ambiti di intervento considerati.

I finanziamenti previsti ai sensi del disposto delle norme di cui al presente articolo relativamente alla manutenzione straordinaria, adeguamento e costruzione di impianti sportivi saranno concessi nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato.

Gli oneri derivanti da tale disposizione trovano copertura, per gli interventi relativi ai grandi eventi e manifestaioni storiche, negli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio 2019-2021 ai capitoli 01043_S e A1043_S e per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, negli stanziamenti della Missione 06, Programma 01, Titolo 2 del Bilancio 2019-2021 ai capitoli 06888_S e A6888_S.

L'articolo 4 (Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali) autorizza per gli anni 2019 e 2020 la spesa di 40 mila euro per il finanziamento di attività di studio, ricerca e analisi tecnico-amministrative in attuazione di accordi con altre amministrazioni locali. La Regione Umbria, infatti, intende sviluppare relazioni e rapporti con altre amministrazioni locali volte a realizzare accordi finalizzati a collaborazioni interistituzionali.

Tali collaborazioni hanno come obiettivo l'individuazione ed attuazione di procedure tese alla semplificazione amministrativa, al miglioramento dei rapporti con il cittadino e con le imprese nel territorio regionale.

L'onere derivante da tale disposizione trova copertura negli anni 2019 e 2020 nell'ambito della Missione 18, Programma 01, Titolo 1, al capitolo 00848_S del Bilancio regionale 2019-2021.

Gli articoli 5, 6 e 7 dettano disposizioni relative al riordino delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno previste nell'articolo 3, comma 2 bis della L.R. 10/2015 che, attualmente esercitate dalla Provincia di Perugia, vengono attribuite alla Unione dei Comuni del Trasimeno.

L'articolo 5, pertanto, apporta le modifiche necessarie all'articolo 3 della L.R. 10/2015 disponendo che le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano invece in capo alla Regione i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche. Si prevede altresì in favore della Regione Umbria, per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, la servitù di passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino, sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno.

L'articolo 6 sancisce il trasferimento del personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgeva le funzioni relative al Lago Trasimeno nei ruoli del personale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'Unione dei Comuni, nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. Nella stessa norma viene inserita altresì una clausola di salvaguardia che consente ai dipendenti suddetti, di essere inseriti nei ruoli regionali in caso di diversa allocazione delle funzioni oggetto della presente legge. Con l'intervento inoltre si stabilisce che le funzioni amministrative relative al lago Trasimeno di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della L.R. 10/2015 continuano ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno che comunque deve avvenire entro il 01.04.2019. Un'ulteriore clausola di salvaguardia è introdotta a favore della Regione che si riserva di verificare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di verificare l'effettivo esercizio delle stesse e conseguentemente di adottare nuove misure legislative.

All'articolo 7 viene previsto il finanziamento delle funzioni in oggetto, attraverso:

- a) l'attribuzione all'Unione dei Comuni dei proventi e delle entrate connesse all'esercizio delle stesse funzioni attualmente introitati dalla Provincia;
- b) attraverso i trasferimenti all'Unione dei Comuni di risorse regionali quantificate in euro 250.000,00 annui.

Tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- i costi asseverati nel conto consuntivo provinciale per l'esercizio delle funzioni in oggetto ammontano a 456.000 euro circa;
- I proventi connessi all'esercizio delle funzioni ammonta a circa 154.000 euro derivanti dalle concessioni demaniali e dai canoni posti barca;
- la gestione della funzione da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, potrebbe comportare una maggiore capacità impositiva derivante dal recupero o dell'evasione e risparmi derivanti da una diversa organizzazione. Inoltre, con il conferimento della funzione transiterebbero nella capacità impositiva dei Comuni anche le entrate e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

Alla luce delle valutazioni effettuate, è stato determinato un costo di gestione della delega pari a 400.000 euro. Al netto dei proventi stimati sulla base dell'ammontare introitato annualmente dalla Provincia, le risorse a carico del Bilancio regionale a titolo di trasferimento per l'esercizio delle funzioni, è stato determinato in 250 mila euro.

Il finanziamento degli oneri derivanti dalla disposizione trova copertura a decorrere dal 2019, per un ammontare annuo di euro 250.000,00 alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione regionale capitolo 00809_S .

L'articolo 8 (Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 10/2015) detta disposizioni relative al riordino delle funzioni amministrative in materia di boschi e terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici di cui all'Allegato B della legge regionale 10/2015.

La verifica dello stato di attuazione della l.r. 10/2015 per la parte inerente l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, ha rilevato che i Comuni e le loro forme associative stentano a decollare. La Giunta Regionale ha ritenuto, pertanto, che le suddette funzioni possano essere più utilmente esercitate dall'Agenzia Forestale Regionale (AFOR).

Di conseguenza vengono modificate le relative disposizioni della l.r. 10/2015. Inoltre vengono trasferiti i beni strumentali collegati all'esercizio delle funzioni già esercitate dalle comunità montane ed attribuite con il presente Disegno di legge all'AFOR con modalità e criteri definiti con atto della Giunta regionale.

In particolare, il comma 2 dispone che il trasferimento della proprietà dei beni (mobili e immobili) sia effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014, ossia che sia esente da oneri fiscali.

Si dispone, altresì, che il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della legge 10/2015 alla data del 31.12.2017, sia trasferito nei ruoli del personale dell'AFOR. Tale norma consente di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni regionali trasferite

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

agli enti suddetti garantendo un adeguato supporto di dotazione organica. Attualmente presso le Comunità Montane lavorano dei dipendenti assegnati alle funzioni generali ed alle attività di supporto. Tra tale personale non direttamente interessato al trasferimento, la Giunta regionale con propria deliberazione:

- a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;
- b) individua, un eventuale contingente da trasferire nella dotazione organica dei Comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'allegato B.
- c) individua un eventuale contingente da trasferire alla Regione o all'Agenzia forestale regionale di cui all'articolo 18 della l.r. 18/2011.

Al fine di garantire sia il mantenimento giuridico ed economico del personale in questione sia la tenuta e il rispetto delle norme in materia di finanza pubblica, con il comma 6 ter si prevede che tale personale sia trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Infatti, le risorse impiegate per tale operazione (come successivamente esaminato) sono quelle già destinate al finanziamento di tali funzioni a favore delle attuali Comunità montane.

Per l'Agenzia ricevente, le spese di personale addizionali collegate ai trasferimenti sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

La norma prevede che la Regione, per l'esercizio delle funzioni, deve comunque garantire il finanziamento almeno delle spese di personale fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso. Come successivamente analizzato, tale spesa è finanziata con le risorse già previste nel bilancio regionale a legislazione vigente.

Inoltre alla Regione, alle proprie Agenzie, alle Province e ai Comuni è consentito di utilizzare mediante apposite convenzioni, il suddetto personale anche al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni.

Si stabilisce altresì, che il personale operi in via principale, salvo quanto diversamente stabilito dalla Giunta Regionale, presso le attuali sedi di lavoro.

La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 è assicurata dalle risorse già stanziare nel Bilancio regionale 2019-2021 per la copertura delle spese di cui all'articolo 12, della l.r. 10/2015 relative alle funzioni oggetto di trasferimento attualmente svolte dalle Comunità Montane in liquidazione.

Per l'annualità 2019 le risorse, complessivamente pari ad € 7.945.000, sono stanziare alla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 nei seguenti capitoli di spesa:

- Cap. 00718/1021 "Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane in applicazione della l.r. 3/99 - spese personale";
- Cap. 00718/1022 "Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle comunità montane in applicazione della l.r. 3/99 - spese funzionamento";
- Cap. 00810 "Spese per la riqualificazione e ricollocazione del personale eccedente le dotazioni organiche delle Comunità montane, nonché forme di incentivazione per la mobilità e/o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro";
- Cap. 00820 "Spese per il mantenimento in servizio del personale eccedente le dotazioni organiche delle Comunità montane";

Per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 è previsto, negli stessi capitoli di spesa un totale complessivo rispettivamente pari € 7.478,000.

Le risorse iscritte hanno un andamento decrescente in considerazione delle seguenti previsioni:

- 1) riduzione della spesa del personale collegata alle uscite per quiescenza ipotizzate sulla base delle anzianità, in presenza del blocco del turnover;
- 2) razionalizzazioni di spese collegate al previsto trasferimento delle funzioni alla Agenzia forestale regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risorse finanziarie da destinare al finanziamento delle funzioni da trasferire sono pertanto quelle già allocate nei capitoli sopra indicati, con la modifica del beneficiario di tali risorse, ad invarianza della spesa totale.

Viene adattata la normativa vigente all'assegnazione delle funzioni all'Agenzia Regionale mantenendo in capo alle disciolte Comunità Montane l'esercizio delle funzioni fino al momento dell'effettivo trasferimento delle stesse all'AFOR, disponendo che i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, attualmente incassati dalle Comunità Montane in liquidazione, siano incamerati dal soggetto giuridico che eserciterà le funzioni medesime. Tale disposizione non ha alcun impatto finanziario sul bilancio regionale.

Infine si modifica l'art. 19 della l.r.18/2011 inserendo nell'elencazione dei compiti attribuiti all'Agenzia Forestale Regionale la capacità dell'Agenzia a svolgere tutte quelle funzioni che la Regione intende attribuirle purché compatibili con la natura giuridica dell'Agenzia stessa.

Tale norma si rende necessaria per armonizzare la l.r. 18/2011 con il nuovo disposto della l.r. 10/2015.

L'articolo 9 (Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA) è una norma di carattere ordinamentale con la quale viene disposto che tra le prestazioni di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA vengano inserite alcune prestazioni a favore dei pazienti oncologici. La Regione ai sensi di quanto disposto all' art. 6 della l.r. 25/09/2013, n. 18, finanzia dal 2013 le prestazioni sanitarie extra LEA con risorse regionali, aggiuntive al Fondo sanitario di 1.000.000 di euro all'anno. Nell'ambito di tale finanziamento vengono annualmente assicurate prestazioni che non sono finanziate dal FSR in quanto non inserite nei LEA.

Il finanziamento è previsto dalla legislazione vigente alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitolo 02272_Sdel Bilancio regionale.

L'articolo 10 (Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla l.r. 16/2016) proroga, per gli anni 2020 e 2021 il fondo di rotazione 5 milioni di euro in favore dall'Agenzia Forestale Regionale (AFOR) per l'attuazione della programmazione comunitaria, istituito con l'articolo 4 della l.r. 16/2016.

L'Agenzia Forestale Regionale, istituita con L.R. n. 18 del 23/12/2011, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale ente tecnico operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico forestale e alla valorizzazione dell'ambiente. In tali ambiti operativi, l'Agenzia progetta e realizza interventi cofinanziati dall'Unione europea, in qualità di beneficiario diretto o quale ente strumentale della Regione.

Le procedure attuative stabilite dai regolamenti comunitari prevedono che l'erogazione del saldo, a seguito dell'avvenuta conclusione dei lavori e presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate, sia subordinata ai seguenti adempimenti:

- esecuzione dei controlli tecnici, amministrativi e contabili, anche in situ;
- eventuale esecuzione del controllo in loco sui progetti appositamente selezionati.

Ai tempi tecnici necessari per la conclusione degli adempimenti sopra indicati si sono aggiunti, più volte, ritardi nel pagamento da parte dell'Organismo pagatore con conseguenti problemi operativi per l'Agenzia forestale regionale.

Al fine di consentire l'implementazione dei suddetti interventi, è stato, pertanto, istituito dal 2016 un apposito Fondo di rotazione in favore dell'AFOR per un importo massimo di euro 5.000.000,00 il cui rimborso è garantito dai pagamenti dell'organismo pagatore a rimborso delle spese anticipate dall'Agenzia. Con la disposizione in esame si stabilisce che anche per il 2020 e 2021 sia istituito nel Bilancio regionale tale fondo iscritto sia nella parte Entrata (titolo 5) che nella Parte spesa (Titolo 3) del Bilancio regionale 2'019-2021, secondo quanto previsto dai principi contabili.

L'articolo 11 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura degli interventi effettuati con la legge di stabilità regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 12 (Entrata in vigore) indica l'entrata in vigore della presente legge alla data del 1 gennaio 2019.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019).”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2019-2021 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2
(Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)) limitatamente alle attività istituzionali esercitate, è ridotta al 4,25%.

2. Al finanziamento della minore entrata - stimata in euro 180.000,00 - della Tipologia 01 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 del Bilancio regionale, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2019 – 2021.

Art. 3

(Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per la realizzazione nei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, dei seguenti interventi:

a) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;

b) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009 n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei medesimi comuni;

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio regionale di previsione, predispone specifici programmi annuali da approvare previo parere obbligatorio della Commissione dell'Assemblea legislativa competente in materia, nei quali sono stabilite anche i criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse. Il parere della Commissione deve essere reso entro e non oltre quindici giorni dall'assegnazione dell'atto alla stessa.

3. Ai finanziamenti di cui al comma 1 lettera a) possono accedere gli enti locali e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI che siano concessionarie ovvero titolari della gestione degli impianti ubicati nei comuni di cui al comma 1;

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per euro 1.330.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021,

b) per euro 270.000,00 con gli stanziamenti di cui alla della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021;

5. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2019-2021.

6. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono realizzati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 4

(Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali)

1. La Regione, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, intende sostenere forme di collaborazione interistituzionale fra le amministrazioni locali attraverso la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di procedure tese alla semplificazione ed al miglioramento istituzionale dei rapporti con il cittadino e le imprese, nell'ambito del territorio regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzata per gli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e cassa, alla Missione 18

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019-2021.

Art.5

(Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Le funzioni amministrative relative al lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per la utilizzazione delle risorse idriche.

2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, servitù di passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino.

2. La lettera b) del paragrafo III) dell'Allegato A) della l.r. 10/2015 è abrogata.

3. All'Allegato A, paragrafo II della l.r. 10/2015, le parole: “Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2 bis”.

4. Dopo la lettera c) del paragrafo II dell'Allegato A della l.r. 10/2015, è aggiunta la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

seguinte:

“c-bis FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2 bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche.”.

5. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 6 della l.r. 10/2015 è aggiunto il seguente:

“2-ter Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti.”.

Art.6

(Disposizioni transitorie e finali relative alla l.r. 10/2015)

1. Il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 10/2015, è trasferito nei ruoli del personale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso.

2. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 10/2015 il personale trasferito dalla Provincia presso l'Unione dei Comuni del Trasimeno, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa statale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6 della l.r. 10/2015, stabilisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni relative al lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 10/2015.

4. Le funzioni amministrative relative al lago Trasimeno di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 10/2015 continuano ad

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essere esercitate dalla provincia di Perugia fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno che comunque deve avvenire entro il 1 aprile 2019.

5. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verifica l'effettivo avvio e la funzionalità delle attività connesse all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e provvede al riordino della legge regionale del 2 maggio 1980 n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

Art.7

(Finanziamento funzioni relative al Lago Trasimeno)

1. A decorrere dal 1 aprile 2019 spettano all'Unione dei Comuni del Trasimeno le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni relative al lago Trasimeno previste nell'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 10/2015.

2. Per il finanziamento delle spese del personale e di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 10/2015 è autorizzata, a decorrere dal 2019, la spesa annua di euro 250.000,00 stanziata alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione regionale 2019 e successivi.

Art. 8

(Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 10/2015)

1. All'articolo 12 della l.r. 10/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“1 le funzioni di cui all’Allegato B della presente legge sono esercitate dall’Agenzia Forestale Regionale.”;

- b) i commi 3 e 4 **sono abrogati**;
- c) il comma 5 è sostituito dal

seguinte:

”5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell’articolo 6, definisce, i criteri, l’entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all’Allegato B). I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all’esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all’Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell’Agenzia Forestale Regionale.”

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6. bis. Tra il personale non interessato al trasferimento delle funzioni la Giunta regionale con proprio atto:

a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;

b) individua un eventuale contingente da trasferire nella dotazione organica dei Comuni che ne facciano richiesta per l’esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all’allegato A;

c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.

6. ter. Il personale di cui al comma 6 e 6 bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

6. quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6 bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.

6. quinquies. Il personale di cui al comma 6 e 6 bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle Province, dai Comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni.

6. sexties. Il personale di cui ai commi 6 e 6 bis, lettere a) e c) svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta."

f) al comma 7 le parole "ai commi 1, 3, 4," sono sostituite dalle parole "al comma 1";

g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia Forestale medesima."

2. All'articolo 15 della l.r. 10/2015 è aggiunto il seguente:

"4 bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia Forestale Regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato B della presente legge."

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 23

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è aggiunta la seguente:

“d bis) altre funzioni e compiti, coerenti con la natura dell'Agenzia Forestale Regionale, attribuite dalla Regione Umbria”.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziarie nelle risorse iscritte alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2019 e successivi (capitoli di spesa 00718/1021 - 00718/1022 – 00810 - 00820).

Art. 9

(Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo della spesa sanitaria regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2013, da destinare alle prestazioni di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, la Regione riconosce, anche per le annualità 2019-2021, il contributo a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, di cui all'articolo 10 della l.r. 18/2017, nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

2. Per il 2019, fermo restando l'invarianza delle risorse aggiuntive regionali, tra le prestazioni extra LEA, la Regione riconosce:

- c) un contributo a sostegno della sperimentazione, per un anno, di un servizio di consulenza estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia chemioterapica, biologica, ormonale o radioterapica, nei limiti di una spesa complessiva di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

euro 11.000,00;

- d) l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica in favore di minori temporaneamente fuori famiglia e/o in carico ai servizi sociali dei comuni, nei limiti di una spesa complessiva di euro 30.000,00.

Art. 10

(Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla l.r. 16/2016)

1. Il Fondo di rotazione finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia Forestale regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017), è prorogato alle annualità 2020 e 2021, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 4.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2019-2021 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/11/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Lucio Caporizzi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 30/11/2018

Presidente Catuscia Marini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge